



Acquisto del servizio di migrazione e gestione account Zoom verso account Enterprise di Infocamere mediante affidamento diretto a società “In house” Infocamere – CIG: B24224954E

Il Segretario Generale f.f.,

- vista la RDA n. 200/2024 del 16/05/2024 con la quale il responsabile dell’ufficio CED ha richiesto un servizio di migrazione account Zoom verso account Enterprise di Infocamere, all’interno del servizio di Videocomunicazione già in uso dalla Camera di Commercio con l’incremento di ulteriori 4 utenze e la dismissione del servizio “RealPresence” nonché la usufruibilità del prodotto Zoom al fine di migliorarne la funzionalità;
- atteso che, tramite il portale telematico “Appalti & Affidamenti” di Maggioli, si è proceduto a richiedere un preventivo per la realizzazione del servizio richiesto;
- visto il preventivo pari ad € 1.872,00 oltre iva, da versare in quote mensili, inviato da Infocamere il 29/05/2024 tramite la piattaforma di cui sopra, preventivo valutato dal responsabile dell’ufficio CED e ritenuto congruo;
- ricordato che la Camera di Commercio di Verona è socio di Infocamere S.c.p.a, società In House del sistema camerale, costituita al fine di fornire una serie di servizi e di prodotti appositamente concepiti e finalizzati alla soddisfazione dei propri consorziati;
- preso atto che, i servizi essenziali offerti da tale società sono strettamente connessi al rapporto consortile tra le CCIAA e Infocamere S.c.p.A.;
- preso atto, altresì, che Infocamere S.c.p.A fornisce anche servizi/beni disponibili sul mercato in regime di concorrenza o direttamente confrontabili con altri servizi/beni presenti sul mercato;
- viste le linee guida di Unioncamere Nazionale, secondo le quali, nel caso in cui il servizio/bene sia disponibile sul mercato in regime di concorrenza e sia direttamente confrontabile con altri servizi/beni, “[...] *la struttura in house, per produrre la propria offerta deve previamente effettuare tutte le ricerche di mercato e valutazioni inerenti il “posizionamento” dei servizi/prodotti rispetto a quelli analoghi presenti sul mercato.*”;
- preso atto che per il servizio in oggetto non sono presenti convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26, Legge 23/12/1999, n. 488 s.m.i paragonabili alle necessità espresse dall’amministrazione che prevedano forniture analoghe a quella oggetto della presente determinazione;
- considerato, in particolare, che, come anche evidenziato nell’ultimo studio di benchmarking commissionato da Infocamere S.c.p.a ad una primaria società del settore, e presentato, dalla stessa, all’ultima assemblea dei soci del 14/12/2022, della durata di due anni, si evince che la società offre ai consorziati le seguenti categorie di servizi:



- A: servizio non rinvenibile sul mercato perché specifico rispetto all'attività svolta dal sistema camerale e realizzato per più soggetti da un soggetto in house;
 - B: la realizzazione informatica non si riferisce ad attività specifiche del Sistema Camerale, ma è ad un livello tale di personalizzazione che non può essere confrontata con altre soluzioni analoghe già disponibili sul mercato;
 - C: esistono prodotti o servizi equivalenti disponibili sul mercato in regime di concorrenza;
- considerato, in particolare, che il servizio di Videocomunicazione rientra tra i prodotti di categoria C e che, dall'analisi di benchmarking, il prezzo offerto da Infocamere è inferiore alla media del mercato evidenziandone la congruità economica;
 - vista la circolare Unioncamere (prot. 5864/5.5.1 del 07 marzo 2003), dalla quale si rileva che il rapporto intercorrente tra le Camere di Commercio e le proprie società consortili può essere qualificato come rapporto organico interno di esecuzione dell'obbligazione consortile;
 - dato atto che dal 1° luglio 2023, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, non è più operativo l'elenco delle società in house gestito da ANAC, previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 oltre le linee guida ANAC n. 7;
 - considerato, infine, che, tutti i servizi offerti dalla società, possiedono un livello di integrazione nell'ambito del sistema camerale con le banche dati gestite dal sistema stesso, garantendo, in tal modo, la massima efficienza delle attività correlate;
 - considerato, infine, che tutti i servizi rientrano nella disciplina di cui all'art. 52, c.1, lett. g) del D.P.R. 254/05, per i quali l'Ente camerale può utilizzare la procedura dell'affidamento *in house*;
 - dato atto che Infocamere S.c.p.a., è struttura del sistema camerale italiano ed è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
 - visto, in particolare, l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 – Testo Unico delle Società Pubbliche - rubricato "*Società In house*", a mente del quale:
 - “1. *Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.*”;
 - 2. [...];



3. *Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.*”;
- dato atto che sussistono i presupposti per l'affidamento diretto “*In house*” delle prestazioni in oggetto nei confronti di Infocamere S.c.p.a. ovvero:
 - 1) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
 - 2) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata a favore delle amministrazioni controllanti;
 - 3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;
 - visto l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, rubricato “*Principio di auto-organizzazione amministrativa*”, a mente del quale “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*”;
 - preso atto che risultano soddisfatti gli obiettivi di cui al testé citato articolo 7, in particolare per ciò che attiene:
 - a) all’**Universalità e socialità**: il servizio offerto è caratterizzato da un elevato livello di adattabilità e scalabilità su tutte le CCIAA ed è aderente alle esigenze dell’Ente;
 - b) all’**Efficienza e qualità**: Infocamere S.c.p.a. ha maturato nel corso degli anni, proprio in considerazione del carattere strumentale della società rispetto agli enti soci, esperienza, conoscenza e capacità nello svolgimento dei servizi in favore dei propri soci, con conseguente beneficio per questi ultimi in termini di efficienza e qualità dei servizi stessi e che l'affidamento alla società “in house” consente, infine, di poter trarre i vantaggi che offrono le forme associative a carattere consortile; il servizio offerto, inoltre, è caratterizzato da una relazione più diretta, più agile in termini sia di velocità di risposta



ma anche di qualità della risposta, da una più elevata personalizzazione e proattività del servizio;

- c) all'**Economicità e celerità**: il servizio può essere considerato di sistema, garantendo all'Ente di beneficiare di economie di scala; inoltre, l'assenza dello scopo di lucro in capo alla società in house, che non opera con l'obiettivo di distribuire utili ai soci bensì con lo scopo primario di prestare un servizio al Sistema camerale al miglior rapporto qualità/prezzo, pur nel mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario, garantisce che i positivi risultati della gestione siano totalmente destinati a copertura dei costi del servizio e che ogni margine sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio; il controllo analogo consente alla Camera di Commercio di poter verificare in corso d'opera e da vicino l'azione di Infocamere S.c.p.a. e di poter intervenire anche modificando i prodotti e i servizi, con margini di flessibilità rispetto alle rigidità contrattuali tipiche di rapporti con soggetti terzi instaurati a seguito di procedura di evidenza pubblica; inoltre, in quanto in house providing della Camera di commercio di Verona, le prestazioni svolte da Infocamere S.c.p.a. sono fatturate in esenzione da IVA come previsto dall'art. 10, comma 2 del DPR 633/72;
- d) al **Razionale impiego delle risorse pubbliche**: l'affidamento a società "in house" comporta altresì risparmi per l'Ente in termini di costi del personale camerale derivanti dalla semplificazione delle procedure quali: predisposizione della documentazione di gara, pubblicazioni, nomina commissione di gara, gestione delle sedute di gara, atti di affidamento, controllo dichiarazioni, comunicazioni, ecc. (venendo in tal modo a conseguirsi anche un più ottimale impiego di risorse pubbliche);
- atteso che, con il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" è stato avviato il nuovo sistema di digitalizzazione dei contratti pubblici che prevede, ai sensi dell'art. 23 del codice, la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di tutte le informazioni che riguardano gli affidamenti compresi quelli diretti a società in house attraverso le piattaforme telematiche;
 - considerato che, la trasmissione dei dati alla Banca nazionale dei contratti pubblici avviene tramite un sistema di interoperabilità tra piattaforme telematiche e ANAC attraverso la compilazione di apposite schede individuate in base alla tipologia di gara indetta;
 - considerato altresì che, l'identificazione univoca di una procedura di affidamento avviene tramite acquisizione di CIG (codice identificativo di gara) che garantisce la pubblicità e la trasparenza della stessa, la tracciabilità dei flussi finanziari come chiarito dalla determinazione Anac n.



- 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585/2023 nonché l'adempimento degli obblighi contributivi;
- atteso che, Unioncamere, con nota prot. 6881 del 14/03/2024, ns. prot in entrata n. 17707 del 15/03/2024 e successiva precisazione prot. 331 del 02/05/2024, ns. prot. in entrata n. 26650 di pari data, interpellata Anac per chiarimenti in ordine all'obbligo di acquisizione del CIG per le società in house, ne ha ribadito l'obbligatorietà ai fini della trasparenza e pubblicità dell'affidamento nonché per l'adempimento degli obblighi contributivi così come confermato dalla FAQ ANAC n. D.7;
 - acquisito il CIG B24224954E;
 - visto l'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, rubricato “*Responsabile unico del progetto*” in applicazione del quale viene designato il Dirigente responsabile dell'unità organizzativa Provveditorato, dott. Pietro Scola, quale responsabile unico del progetto, per l'espletamento di tutti i compiti inerenti la procedura in oggetto;
 - visto l'art. 46 del D.P.R. 254/2005, il quale prevede che gli acquisti, le forniture, le locazioni ed i servizi sono effettuati nel rispetto delle normative comunitarie e delle altre norme vigenti in materia [...];
 - visto l'art. 17 del D. Lgs. 36/2023, in particolare il comma 1, per il quale “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti [...] adottano la decisione di contrarre [...]”;
 - visti gli artt. 19-26 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dei quali, dal 01 gennaio 2024, è stata avviata la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, motivo per cui, per ogni affidamento, si deve procedere tramite piattaforma digitale certificata che garantisca il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), detenuta da ANAC;
 - visto, altresì, l'art. 47 del D.P.R. 254/2005, a mente del quale la scelta della forma di contrattazione è di competenza del dirigente dell'area economico-finanziaria;
 - visto l'art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che prescrive la pubblicazione sul sito internet delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
 - visto, infine, l'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, a mente del quale “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. [...]”;
 - vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;



- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 4 del 27 luglio 2023;
- visto il D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni,

DETERMINA

- a) di acquisire il servizio di migrazione account zoom verso account Enterprise di Infocamere con l'implementazione di n. 4 utenze sul servizio di Videconferenza già in uso per un importo pari ad € 1.872,00 oltre iva da versare in quote mensili;
- b) di utilizzare la somma di € 2.283,84 disponibile sulla prenotazione risorse n. 100/2024 assunta con determinazione n. 118 del Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri;
- c) di dare atto che gli incombeni relativi alla pubblicazione della presente determinazione, previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, si intendono assolti, ai sensi dell'art. 28 del D.L.gs. 36/2023, tramite la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del medesimo codice degli appalti, ed il collegamento ipertestuale con la medesima banca dati e la sezione "Amministrazione trasparente" sul sito internet dell'Ente;
- d) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo camerale;
- e) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale *f.f.*

(Dott. Pietro Scola)